



# CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia regionale di Palermo  
www.comune.bagheria.pa.it

C.F. 81000170829  
P.IVA 00596290825

Collegio Dei Revisori

Prot. n. 74 del 17/04/2014

AL Commissario ad acta  
Dottor Carlo Turriciano

E p.c. AL Commissario straordinario

E p.c. Al Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario

→ E p.c. Al Segretario Generale

Oggetto: Relazione sulla proposta di deliberazione dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 T.U.E.L.

Facendo seguito a quanto richiesto con nota Prot. 23283 del 15/04/2014 si trasmette relazione sulla proposta di deliberazione dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 T.U.E.L.

Cordiali saluti

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dottor Leonardo Passarello



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia regionale di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE del 17/04/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 17 del mese di Aprile alle ore 09,00 Il Collegio dei Revisori nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 06/10/2011 riunitosi presso i locali del Comune nelle persone dei Signori:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1) PASSARELLO LEONARDO | Presidente |
| 2) PAGANO GIUSEPPE     | Componente |
| 3) ROLLO PATRIZIA      | Componente |

Ha esaminato la proposta di dichiarazione di dissesto redatta dal responsabile del servizio finanziario, con la relativa documentazione ad essa allegata, per analizzare le cause che hanno provocato tale dissesto, così come previsto dall'art. 246 del D.lgs 267/2000, giusta nota Prot. 23283 del 15/04/2014 a firma del Commissario ad acta Dottor Carlo Turruciano.

L'organo di revisione:

- Vista la deliberazione della Corte Dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia n. 321/2013/PRSP del 16/10/2013;
- Esaminata la pubblicazione del Ministero dell'Interno sul "Dissesto finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativo";
- Visti, in particolare gli articoli 243 bis e 243 quater del D.lgs 237/2000 (T.U.E.L.); come introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera r) del summenzionato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Vista la deliberazione n. 23 del 14 marzo 2013, con la quale il Consiglio Comunale di Bagheria ha attivato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 1, T.U.E.L.;
- Vista la deliberazione n. 49 del 07/06/2013, con la quale il Consiglio Comunale ha deciso di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Vista la nota Prot. 89790 del 11 ottobre 2013 del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio Risanamento per gli Enti Locali dissestati;

Visto il D.lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti i principi contabili per gli Enti Locali emanato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;

---

## Presenta

La seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Bagheria.

### Introduzione

#### *Definizione dello stato di dissesto*

Si ha dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previsti (art 244, C.1 Tuel).

#### *Deliberazione di dissesto*

La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto ( art. 246 C.1 Tuel).

#### *Omissione della deliberazione di dissesto*

Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto. (art. 247, c.2, Tuel). Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione di dissesto. (art 247 c.3, Tuel).

#### *Conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario*

A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261 ( decreto del Ministro degli Interni), sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio ( art. 248, c.1 Tuel) e gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo

255 e dei mutui con onere a totale carico dello stato o delle regioni (art 249, c.1, Tuel).

Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione... (art 248, c.2, Tuel) mentre i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria (art 248 c.4 Tuel).

Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1 è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Obiettivo da perseguire è quello di assicurare al comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi causato dagli squilibri economici - finanziari.

Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato ed il futuro e consegue alla necessità di condurre l'ente al risanamento finanziario, tramite l'azzeramento dell'indebitamento pregresso, e di riportare il bilancio comunale nei limiti della legittimità contabile e finanziaria.

### Rilievi e suggerimenti dell'Organo di Revisione Economico - Finanziaria

Il Collegio dei Revisori ha più volte evidenziato le gravi criticità finanziarie di tipo strutturale dell'ente, oltre l'ingente mole di debiti fuori bilancio compresi quelli dell'Ato PA/5 Coinres oggi in liquidazione, accumulatisi nel tempo, raccomandando sistematicamente un costante monitoraggio della gestione e l'adozione di misure atte a conservare gli equilibri di bilancio e di avviare un processo di risanamento dell'ente.

In particolare in sede di relazione al bilancio di previsione 2011 si era raccomandato di "al fine di mantenere e assicurare per il futuro gli equilibri di bilancio, l'Ente deve provvedere a riconoscere ed assicurare adeguata copertura finanziaria ai debiti potenziali e fuori bilancio avviando un piano di risanamento osservando da subito l'art. 191 quinto comma del T.U.E.L"; così come in sede di relazione al bilancio consuntivo 2011 il collegio aveva rilevato che "l'ente risulta ancora una volta ente strutturalmente deficitario per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 242 del Tuel e che comunque presenta quelle criticità che evidenziano uno stato di dissesto sul quale è necessario che l'Ente nel suo complesso, Amministrazione, Dirigenza e Consiglio Comunale facciano le dovute riflessioni adottando gli opportuni e tempestivi provvedimenti".

In ultimo in sede di relazione al bilancio preventivo 2012 tra le conclusioni il collegio riteneva "urgente e necessario attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure atte ad effettuare una puntuale e dettagliata ricognizione dei debiti fuori bilancio in essere e di quelli potenziali, nonché di procedere al riaccertamento rigoroso dei residui attivi e passivi secondo quanto prevedono i principi contabili degli E.E.LL. e in particolare il n. 2" ed inoltre prescriveva che "in caso di voto negativo rispetto al piano di riequilibrio pluriennale di cui al D.L. 174/2012, l'unica possibilità riconosciuta dalla legge alla luce della grave situazione finanziaria dell'Ente per il suo risanamento e il ripristino degli equilibri di bilancio anche nella prospettiva futura, è la dichiarazione di dissesto ai sensi dell'Art. 244 del Tuel".

A seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 14/03/2013 con la quale l'ente manifestava la volontà di adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l'Organo di Revisione provvedeva in data 04/06/2013 a trasmettere la Relazione, prevista dall'art. 243 e successivi T.U.E.L., di accompagnamento al piano redatto dall'Amministrazione Comunale, con parere non favorevole, che evidenziava come la scarsa capacità di programmazione, l'insorgenza continua di debiti fuori bilancio, il trend di riscossione delle entrate correnti e la rigidità della spesa, le riduzioni dei trasferimenti statali e regionali avessero determinato per il Comune di Bagheria una situazione irreversibile di pre-dissesto, e che conseguentemente veniva bocciato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.49 del 07/06/2013.

Conseguentemente, considerata la grave situazione finanziaria, l'Ente non poteva che dichiarare il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Tuel come del resto prescritto in sede di parere al Bilancio di previsione 2012 dall'Organo di Revisione.

Successivamente con relazione al Rendiconto 2012 il Collegio dei Revisori rilevate le persistenti e molteplici criticità, ormai croniche, sollecitava l'Ente ad applicare le misure di risanamento finanziario previste dall'attuale normativa.

L'Ente successivamente a quanto sollecitato dall'organo di revisione, dalla Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per la Sicilia deliberazione n.321/2013/PRSP del 16/10/2013 - invitato alla dichiarazione di Dissesto Finanziario da parte del Commissario ad acta dottor Carlo Turriciano, approvava la delibera consiliare n.19 del 28/02/2014, di adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis Tuel giusto Decreto Legge n. 151 del 31/12/2013.

Il Collegio in ultimo, con verbale del 11/03/2014, preso atto del venir meno delle condizioni di legge a seguito della mancata conversione in Legge del D.L. 151/2013 ha ritenuto urgente e indifferibile l'avvio della procedura di dissesto come già deliberato dalla Corte dei Conti e successivamente intimata anche dal Commissario ad acta Dottor Carlo Turriciano, con nota n.16516 del 17/03/2014.

Verbali:

- Verbale del 23/11/2011 parere al bilancio di previsione 2011
- Verbale del 01/10/2012 parere al rendiconto 2011
- Verbale del 04/03/2013 parere al bilancio di previsione 2012
- Verbale del 24/09/2013 parere al rendiconto 2012
- Verbale del 11/03/2014 Invito dichiarazione dissesto

### La deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia

La gestione finanziaria Dell'Ente è stata oggetto di verifica da parte della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia al fine di accertare l'effettiva sussistenza e l'incidenza delle numerose criticità sulla complessiva gestione finanziaria del Comune.

La sezione ha emesso la delibera n. 321/2013/PRSP, con la quale ha accertato la sussistenza dello squilibrio strutturale di cassa, con una permanente liquidità, compromettendo l'ordinario funzionamento dell'Ente sotto l'aspetto della sua solvibilità ovvero dell'erogazione dei servizi indispensabili. Tale situazione è confermata dall'evidente fase di stallo in cui versa l'Ente che non riesce a far fronte "validamente (ossia con gli strumenti consentiti dagli art. 193, 194 del T.U.E.L.) alla propria esposizione debitoria, né riesce ad avviare qualsivoglia manovra di spontaneo risanamento.

Ad ulteriore riprova della pericolosa fase di blocco, vi è anche la mancata approvazione del bilancio di previsione 2013, che la Sezione autonomie (Delibera n. 22/SEZAUT/2013/QMIG) qualifica come essenziali e imprescindibili elementi istruttori, e che, nella fattispecie, costituirebbero il logico punto di partenza per costruire un credibile programma di risanamento in cui versa attualmente l'amministrazione.

Infine, la Corte ha accertato con la medesima deliberazione:

la mancata presentazione del Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Bagheria entro il termine di cui all'art. 243 bis, comma 5 del T.U.E.L. e, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 243 quater, comma 7, del T.U.E.L.;

La sussistenza dei presupposti del dissesto finanziario del Comune di Bagheria.

### Conclusioni

*Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori asserisce che l'Ente si trova in uno stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 Tuel, in quanto non è in grado di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili con le modalità di cui all'art. 193 e 194 Tuel.*

Il Collegio richiama, infine, quanto espresso nella pubblicazione del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Il Dissesto Finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativo". "L'Ente locale risanato si trova a gestire un

1) *conclusione*

bilancio più sano. Esso presenta in genere avanzi di amministrazione, il contenimento delle spese diviene un'abitudine di sana gestione della "cosa pubblica", l'elevazione al massimo delle tariffe e la lotta all'elusione ed all'evasione non sono più un provvedimento straordinario ma diventano gestione ordinaria. Il dissesto ha una duplice funzione e rilevanza, anche nel nuovo assetto normativo, in quanto solamente rimuovendo le zavorre che appesantiscono il bilancio comunale l'Ente può essere in grado di affrontare le fatiche del decentramento fiscale e vincere la sfida con gli altri enti territorialmente e socialmente più avvantaggiati.

Il dissesto ha portato allo scoperto la vera realtà locale sulla quale si deve lavorare per arrivare ad un giusto decentramento e per garantire a tutti i cittadini l'effettivo esercizio dei diritti della persona, perché ognuno deve poter godere dei livelli ottimali dei servizi pubblici.

Solo la consapevolezza del cittadino di essere un utente, di essere titolare di precisi diritti e di poter avere la possibilità di usufruire di un'amministrazione corretta, trasparente e moderna può essere determinante nella nascita di amministrazioni locali pronte ad affrontare la nuova sfida del federalismo. L'analisi dell'Ente dissestato, da quello più piccolo a quello capoluogo, ha portato a galla tutti i problemi che in modo meno accentuato ancora persistono anche nei cosiddetti enti "sani".

Il risanamento finanziario ha insegnato agli enti a trarre il massimo beneficio con il minimo dispendio e, soprattutto, a concepire la gestione comunale come servizio della cittadinanza.

Le finalità del dissesto sono oggi più che mai attuali, se si vuole preparare gli Enti locali alla futura finanza locale, ma non è trascurando i problemi che si potrà giungere ad una giusta devoluzione amministrativa.

In prospettiva il dissesto assume un profilo necessario pur mantenendo un carattere sussidiario e residuale, in virtù della tendenziale accentuazione dell'autonomia di entrata e di spesa attribuita al sistema delle autonomie locali.

Anche la normativa del dissesto finanziario può essere pienamente coerente con uno scenario di finanza locale moderno, efficiente, europeo nel quale sia assicurata, in una condizione di normalità, la piena autonomia dell'Ente locale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.


In tale prospettiva il Ministero dell'Interno sta operando affinché sia garantita, anche per i nuovi enti dissestati, la possibilità di raggiungere il risanamento finanziario".

La seduta termina alle ore 12,00.


Letto, approvato e sottoscritto.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Leonardo Bassarello



Dott. Giuseppe Pagano



Dott.ssa Patrizia Rollo

